



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2011, proposto da:
Lies Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Panzuti, elettivamente
domiciliata presso l'avv. Antonio Pacifico Nichil in Lecce, viale
Leopardi, 151;

contro

Iacp Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Zeni,
elettivamente domiciliato presso l'avv. Franco Elia in Lecce, via
Liguria, 16;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 57 del 3 maggio 2011 del Commissario Straordinario dello I.A.C.P. di Taranto;
- di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e consequenziale e in particolare ove occorra:

- della determinazione dirigenziale n. 10 del 16 febbraio 2011 - reg. cron. gen. n. 46 con cui veniva approvato il c.d. progetto definitivo dei lavori di recupero degli edifici in Taranto;
- del bando di gara e del disciplinare di gara, art. 14, voce Busta “A – Documentazione” punto 11 della pag. 15;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dello IACP Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti l'avv. Panzuti per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente impugna il provvedimento del Commissario straordinario dello IACP di scioglimento del vincolo precontrattuale conseguente all'aggiudicazione della progettazione esecutiva e della successiva esecuzione dei lavori di recupero manutentivo di un complesso di edifici siti nel Comune di Taranto, nonché gli atti ad esso presupposti e, in particolare: la determina dirigenziale di approvazione del “progetto definitivo” posto a base di gara nonché le disposizioni della “lex specialis” nella parte in cui prevedono per i

partecipanti l'obbligo di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando, nel capitolato e negli elaborati costituenti il progetto.

Chiede, altresì, il risarcimento dei danni subiti.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

a) violazione di legge per falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 in combinato disposto con gli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 della l. n. 241/1990;

b) violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali, di ritiro dei provvedimenti adottati e sul procedimento amministrativo;

c) eccesso di potere per manifesta illogicità e ingiustizia, violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e proporzionalità, inadempimento dell'Amministrazione.

III. Si è costituito l'ente intimato, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. Alla udienza pubblica del 15 dicembre 2011, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

V. Il ricorso è infondato.

V.1. Con il primo motivo di gravame la parte lamenta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento volto alla revoca dell'aggiudicazione, omissione che le avrebbe impedito una piena partecipazione.

La censura è priva di pregio.

V.1.1. La ricorrente, convocata più volte per la stipula del contratto,

ha avuto la possibilità di esprimere anche per iscritto le proprie perplessità sopravvenute (note del 6 e 26 ottobre 2010, 17 gennaio 2011) ed è stata sollecitata all'assolvimento dell'impegno assunto (note del 14 settembre 2010, 25 ottobre 2010, 10 novembre 2010, 12 e 13 gennaio 2011, 22 marzo 2011, 12 aprile 2011), con lo specifico avvertimento delle "conseguenti azioni di legge" (12 aprile 2011) e dell'applicazione degli artt. 117 (Penali) e 119 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) del d.P.R. 544/99 (13 gennaio 2011), essendo inutilmente decorsi i termini, pari a 45 gg., previsti dall'art. 8 CSA per il deposito del progetto esecutivo, senza essere, peraltro, addivenuta ad alcun perfezionamento contrattuale.

V.1.2. E' stata pertanto garantita la dovuta partecipazione procedimentale, essendo invece esclusa, a seguito dell'aggiudicazione e per il mutamento degli interessi della aggiudicataria, ogni rinegoziazione delle condizioni dell'offerta, valevole quale proposta contrattuale vincolante.

In tema di appalto, infatti, la rinegoziazione dell'offerta dopo l'aggiudicazione della gara trasforma una originaria selezione aperta in una procedura negoziata, che trasmoda nello schema della trattativa privata; pertanto, è illegittimo procedere alla suddetta rinegoziazione dopo l'aggiudicazione conseguente ad una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del migliore offerente (Consiglio Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6281).

Quanto alle inequivoche intenzioni della ricorrente, la stessa, nella nota del 26 ottobre 2010, dichiara di considerarsi libera dagli impegni del disciplinare di gara e di potere recuperare la situazione solo all'esito di mutate condizioni di finanziamento dei lavori, atteso, tra l'altro, il supposto blocco finanziario da parte della Regione Puglia.

La stazione appaltante ha coerentemente preteso la stipula del contratto esclusivamente alle condizioni offerte.

V.2. Con il secondo motivo di ricorso la parte si duole della carenza motivazionale del provvedimento di revoca.

Il motivo è infondato.

L'atto gravato, unitamente alle note di sollecito ivi richiamate, fornisce piena contezza sia dei presupposti di fatto (la ricorrente non si è resa disponibile alla conclusione del contratto di appalto nei termini previsti, adducendo giustificazioni prive di rilievo) che delle ragioni giuridiche (con l'offerta ha accettato le condizioni del futuro contratto, rispetto alle quali risulta inadempiente) che hanno determinato l'istituto a non addivenire ad un accordo basato su un contenuto diverso rispetto a quello prefissato nella procedura ad evidenza pubblica svoltasi in concorso con gli altri partecipanti.

V.3. Con il terzo motivo di ricorso la parte deduce l'illegittimità del citato provvedimento di scioglimento in quanto non preceduto dalla revoca dell'aggiudicazione, considerata necessario atto presupposto.

La censura è priva di pregio.

Premesso che, contrariamente all'assunto di parte, l'aggiudicazione

non vincola la stazione appaltante alla stipula del contratto con la concorrente risultata aggiudicataria, il provvedimento impugnato, a prescindere dal “nomen iuris” utilizzato, è esso stesso, nella sostanza, una revoca dell’aggiudicazione debitamente motivata.

V.4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dei doveri di correttezza e buona fede, concretante, in sé, anche un inadempimento contrattuale da parte della stazione appaltante, atteso che in occasione della procedura concorsuale l’ente, contrariamente a quanto prescritto dalla “lex specialis”, non avrebbe posto a base di gara un vero e proprio progetto definitivo, richiedendo, altresì, ai fini della partecipazione, una dichiarazione di tipo vessatorio volta all’accettazione incondizionata, oltre che delle norme e delle disposizioni, degli elaborati costituenti il progetto a base di gara, ritenuti carenti.

Tale circostanza, da un lato, renderebbe impossibile ogni progettazione esecutiva in fase di offerta e, dall’altro, comporterebbe la non vincolatività delle relative prescrizioni.

Il motivo è infondato.

V.4.1. A tal proposito, appare preliminarmente opportuno osservare che, secondo quanto emerge dalla produzione in giudizio, nonostante l’assenza di specifici elaborati per ogni palazzina interessata dall’intervento manutentivo, sono indicati i lavori tipo relativi ad un complesso abitativo riconducibile ad una unica tipologia edilizia unitamente all’elenco delle lavorazioni e delle

quantità di materiale previsto: la documentazione tecnica a base di gara è sufficientemente esplicitiva.

V.4.2. Ciò premesso, il Collegio non può non esimersi dall'accertare la tardività della censura.

L'onere di impugnare immediatamente le clausole del bando sorge allorché da esse deriva una immediata lesione in capo all'impresa interessata, quali sono quelle che ostano alla partecipazione alla gara o che non consentono una ragionevole offerta, in quanto manifestamente incomprensibili o implicanti oneri per la partecipazione del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale (Cons. di St., sez. VI, 3 giugno 2009 n. 3404), come sostenuto nel caso in esame tanto per il progetto che per la dichiarazione.

VI. Sulla base delle sopra esposte considerazioni il ricorso non è meritevole di accoglimento.

VII. Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Gabriella Caprini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)